



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 36 del 2023

AI COORDINATORI E AI RESPONSABILI DI CANCELLERIE E UFFICI

SETTORE CIVILE

E, P. C. AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

SEDE

Oggetto: Decreto 3 maggio 2023 - misure organizzative per l'acquisizione la gestione e la conservazione degli atti depositati telematicamente e delle copie degli atti depositati su supporto cartaceo nel processo civile.

Con Decreto 3 maggio 2023 il Ministero della Giustizia ha emanato le misure organizzative ai sensi dell'art. 196 septies delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del processo civile "Cartabia" (D. Lgs. 10 ottobre 2022, 149), delle quali si raccomanda la puntuale applicazione.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2023 e in vigore dal 26 maggio 2023, il decreto reca le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati telematicamente delle copie di atti depositati con modalità telematiche e degli atti eccezionalmente depositati su supporto cartaceo nel processo civile.

Nel caso in cui il giudice autorizzi, a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, disp. att. c.p.c., il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti, oppure nel caso in cui il Capo dell'ufficio, per problemi di mal funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, ed in situazioni di urgenza, autorizzi il medesimo deposito, l'art. 2 del D.M. 3 maggio 2023 impone alla cancelleria di effettuare copia informatica degli atti analogici e di inserirli nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale.

Soltanto gli atti e i documenti analogici per i quali è stato eccezionalmente effettuato il deposito sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento.

Detto fascicolo cartaceo deve essere formato e tenuto secondo le modalità previste dall'art. 36 disp. att. c.p.c., *“fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

Tale comma inserito dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 4, prevede che *“Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.”*

In tali casi, si potrà procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2023

Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. (23A02667)

(GU n.109 del 11-5-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 196-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle «misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalita' telematiche, delle misure per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» e delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo nei casi previsti dall'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, nonche' delle copie cartacee degli atti depositati con modalita' telematiche.

Art. 2

Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo

1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal

primo periodo non appena il sistema risulta riattivato.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato effettuato il deposito. Il fascicolo e' formato e tenuto secondo le modalita' previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3

Copia di atti depositati con modalita' telematiche

1. La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico mediante accesso al portale dei servizi telematici istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, oppure con istanza presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario.

2. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 e' effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.

Art. 4

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito del Ministero della giustizia.

Roma, 3 maggio 2023

Il Ministro: Nordio